GUIDA

Esame di maturità 2025/2026

NOVITÀ, COMMISSIONI, REQUISITI E COMPENSI

- LE DATE DELL'ESAME
- REQUISITI DI AMMISSIONE
- IL COLLOQUIO E IL CURRICULUM
- COMMISSIONI E NOMINE
- COMPENSI E TRASFERTE
- INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONI

TUTTE LE NOVITÀ DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL **DL 127/2025**

WWW.FLCGIL.IT

FLC CGIL

SOMMARIO

1. Quadro normativo e novità 3
2. Calendario delle prove 4
3. Requisiti di ammissione 5
4. Diploma finale e Curriculum dello Studente 5
5. Commissioni d'esame 6
6. Presidenti di commissione 7
7. Commissari esterni 10
8. Commissari interni 12
9. Condizioni ostative e incompatibilità 13
10. Compensi e trasferte 14
11. Considerazioni finali 15
RIFERIMENTI NORMATIVI 15

1. Quadro normativo e novità

Le novità sul funzionamento dell'esame e sulla formazione delle commissioni

Nell'esame di maturità 2025/2026 si introducono cambiamenti strutturali rispetto all'esame di Stato 2024/2025. L'Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026 disciplina lo svolgimento del nuovo esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026 dopo la riforma introdotta dal DL 127/2025 con allegata la Griglia di valutazione della prova orale. Il Decreto Ministeriale 13 del 29 gennaio 2026, con i relativi allegati, riguarda l'esame di maturità per l'individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e l'abbinamento delle discipline affidate ai due commissari interni ed ai due commissari esterni componenti le commissioni dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026.

Le novità introdotte dal DL 127/2025

Ogni commissione è stata ridotta da 7 a 5 membri: 2 docenti interni, 2 docenti esterni più il presidente esterno.

La principale innovazione è la **prova orale** perché il colloquio multidisciplinare non sarà più un colloquio a tutto campo, ma verterà solo su quattro discipline specifiche. Si partirà dal **Curriculum** dello Studente per passare alle **quattro materie** e poi alla **formazione scuola lavoro** (ex PCTO) e all'**Educazione Civica**, mentre il *capolavoro* non è comunque un obbligo per il colloquio di esame. La FLC CGIL ha più volte rilevato che l'enfasi rivolta alla valorizzazione della produzione individuale e all'autorientamento, anima, nella logica della personalizzazione, uno spirito competitivo, orientato al riconoscimento del *talento*, sottovalutando l'importanza di una solidale costruzione di apprendimenti collettivi e di percorsi di classe.

Inoltre, per il/la candidato/a è stato introdotto l'**obbligo di partecipazione al colloquio**, infatti l'eventuale rifiuto porta, a prescindere dal voto delle prove scritte, alla bocciatura diretta del/la candidato/a.

È previsto un "**bonus**" fino a 3 punti (non più fino a 5 punti) per chi raggiunge almeno 90/100 nel percorso scolastico. I risultati delle **prove INVALSI**, inseriti

nel Curriculum dello studente, non incidono sul voto finale.
La **struttura del punteggio** rimane invariata: 20 punti per la prima prova, 20 per la seconda, 20 per l'orale e fino a 40 punti per il credito scolastico (totale 100).

Risparmio
L'assetto complessivo delle commissioni di maturità solitamente coinvolgeva un numero di personale che si aggira intorno alle 130 mila unità. Con il nuovo assetto, il numero complessivo di docenti e presidenti impegnati negli esami dovrebbe arrivare a circa 80 mila persone. Secondo le stime, rispetto all'anno precedente il contingente degli esaminatori si ridurrà di circa 50 mila unità, generando un **risparmio stimato in 35 milioni di euro** tra compensi e rimborsi per trasferte.
Il provvedimento è motivato da ragioni di risparmio, mentre **ciò che davvero servirebbe è l'aumento dei compensi, fermi da quasi vent'anni**.

Formazione specifica - Percorso online "Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026"

Il Decreto-Legge 127/2025 introduce una formazione specifica per i docenti. La partecipazione a questa formazione costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Sulla piattaforma Scuola Futura sono resi disponibili – in via progressiva – i moduli del percorso formativo online asincrono. Le iscrizioni al percorso sono disponibili dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026.

La FLC CGIL ritiene superflua questa formazione aggiuntiva per professionisti che lavorano ogni giorno sulla valutazione degli apprendimenti.

2. Calendario delle prove
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- **18 giugno 2026 ore 8.30**: prima prova scritta nazionale di Italiano.
- **19 giugno 2026**: seconda prova scritta caratterizzante il percorso di studi.
- **25 giugno 2026**: terza prova per percorsi EsaBac e sezioni internazionali.

Le prove suppletive sono previste per 1, 2 e 7 luglio.

3. Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione all'esame di maturità per i candidati interni sono:

- **frequenza** per almeno tre quarti del monte ore dell'ultimo anno
- partecipazione, durante l'ultimo anno, alle **prove INVALSI**
- partecipazione alle attività di **formazione scuola-lavoro**
- **votazione** non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina. Se la votazione è inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di maturità
- **voto di comportamento** non inferiore a sei decimi. Se la valutazione è pari a sei decimi il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di maturità. Se inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di maturità.

4. Diploma finale e Curriculum dello Studente

Il nuovo modello di diploma finale

Con il D.M. 3 del 9 gennaio 2026 viene adottato il nuovo modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità.

Il decreto nell'allegato A disciplina il nuovo modello che non altera la natura giuridica del titolo e sarà rilasciato proprio a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
Ricordiamo che, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026, il Curriculum della studentessa e dello studente – che può essere acquisito, a discrezione degli interessati, in maniera separata – è associato al Diploma, tramite un numero identificativo.

Il Curriculum della Studentessa e dello Studente

I commissari d'esame possono consultare il Curriculum e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio orale per personalizzare le domande.

Il Curriculum, integrato nella Piattaforma Unica, si articola in tre sezioni principali che la commissione può visualizzare:

Parte I - Percorso di studi.
Parte II - Certificazioni.
Parte III - Attività extrascolastiche.

Nota: La Parte IV (relativa alle Prove Invalsi) viene aggiunta e resa definitiva solo dopo il superamento dell'esame.

5. Commissioni d'esame

Norme generali sulla composizione delle commissioni (Nota ministeriale prot. n. 90455 del 25 marzo 2026, che aggiorna e integra le norme previste dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 183 del 5 marzo 2019, successivamente modificato dal d.m. n. 45 del 2026)

Le commissioni d'esame sono costituite, una per ogni due classi, per istituzioni statali e paritarie sede di esami. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Ciascuna commissione è costituita da:

- un presidente nominato dal dirigente dell'U.S.R.
- due commissari esterni nominati dal dirigente dell'U.S.R.
- due commissari interni per ciascuna delle due classi con riferimento alle discipline individuate dal d.m. 13/2026, designati dai competenti consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, che insegnano le discipline non affidate ai commissari esterni.

Per gli istituti professionali, i commissari interni dovranno assicurare la presenza dei titolari su Area di indirizzo che concorrono alle competenze oggetto della seconda prova. Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo.

Nomine

Classi/Commissioni
Ad ogni singola classe/commissione sono assegnati max 35 candidati in totale: la commissione non può esaminare complessivamente più di 70 candidati. I candidati esterni, assegnati dall'USR secondo il criterio della territorialità, non possono superare il 50% dei candidati interni; quindi, i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni di istituti statali e paritari. Consentite eventuali deroghe solo ove ricorrano le condizioni stabilite dalla norma. I candidati interni appartengono ad una sola classe. Sono "interni" anche i candidati ammessi a sostenere l'esame per abbreviazione per merito. Negli istituti professionali del vigente ordinamento, l'assegnazione deve rispettare il codice ATECO richiesto dal candidato e quello della classe.

6. Presidenti di commissione

Ordine di precedenza nella nomina

Il Direttore dell'USR, attingendo esclusivamente dall'ERPC utilizza il seguente ordine di precedenza:

- dirigenti scolastici in servizio obbligati a presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale
- dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione
- docenti delle secondarie di II grado statali in servizio a t.i., con almeno 10 anni di ruolo, nell'ordine:
    - docenti inclusi nelle grad. di merito del concorso DS
    - docenti che abbiano svolto incarico di presidenza
    - docenti che abbiano svolto incarico di collab. del DS
    - docenti provvisti di laurea magistrale, specialistica o quadriennale
    - docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di II grado, collocati a riposo da non più di tre anni
- i dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni

- i docenti di istituti statali di istruzione secondaria di II grado collocati a riposo da non più di 3 anni.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Fasi territoriali di nomina

L'assegnazione territoriale, avviene secondo l'ordine delle **preferenze** espresse:

- nell'ambito del comune di servizio o di residenza;
- nella provincia di servizio o di residenza,

d'ufficio, secondo le tabelle di viciniorità utilizzate per la mobilità territoriale, a partire dal comune di servizio o di residenza:

- nel comune di servizio o di residenza;
- nella provincia di servizio o di residenza
- in ambito regionale, secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione;
- in casi eccezionali, in ambito interregionale previo accordo con il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza.

Preferenze a parità di condizioni

A parità di precedenza, di situazioni e per ciascuna fase territoriale la preferenza nella nomina è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici quella maturata come docente.

A parità di anzianità di servizio, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Esaurimento dell'elenco regionale

Il direttore dell'USR può nominare personale non facente parte dell'elenco regionale purché in possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nel medesimo elenco.

Preclusioni alla nomina

I presidenti non possono essere nominati

- nella scuola di servizio;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio;
- nelle scuole in cui hanno prestato servizio nei due anni precedenti;
- nelle scuole in cui hanno espletato l'incarico per due volte consecutive, nei due anni precedenti, in qualità di commissario esterno o presidente;

unica eccezione alle suddette preclusioni: nel caso di nomina di presidenti nelle fasi comunale o provinciale in cui si procede d'ufficio su posti rimasti disponibili, si può nominare nell'ambito del distretto di servizio, se si tratta di provincia con non più di 4 distretti.

Impedimento a espletare l'incarico

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, salvo casi di legittimo impedimento, in tal caso occorre

- inviare immediatamente una comunicazione all'USR che provvederà ad effettuare accertamenti
- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.

La documentazione deve essere prodotta

- all'USR per i dirigenti scolastici
- al DS della scuola di servizio per i docenti.

Per il personale in quiescenza nulla viene detto ma si ritiene che la comunicazione e la documentazione debba essere inviata all'USR.

Sostituzioni

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei presidenti impediti ad assolvere l'incarico in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare.
A tal fine utilizzano, ove possibile, l'elenco dei non nominati e tenendo conto dei criteri di nomina.

7. Commissari esterni

Ordine di precedenza nella nomina

Il Direttore dell'USR nomina i commissari esterni in base al seguente ordine di precedenza:

- docenti con rapporto di lavoro a t.i. di IIS statali, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a t.i. di IIS statali, che insegnano nelle classi non terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a t.d. fino al termine dell'anno scolastico di IIS statali, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a t.d. fino al termine dell'anno scolastico di di IIS statali, che insegnano nelle classi non terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a t.d. fino al termine dell'attività didattica di IIS statali, che insegnano nelle classi terminali;
- docenti con rapporto di lavoro a t.d. fino al termine dell'attività didattica di IIS statali, che insegnano nelle classi non terminali;
- docenti di IIS statali collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell'abilitazione posseduta;
- docenti che, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a t.d. sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in IIS statali e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

I componenti le commissioni dell'esame di Stato sono nominati secondo le fasi territoriali:

- nell'ambito del comune di servizio o di residenza, secondo la preferenza espressa;
- nel comune di servizio o di residenza, d'ufficio;
- nella provincia di servizio o di residenza, secondo la preferenza espressa;
- nella provincia di servizio o di residenza d'ufficio;
- eccezionalmente in ambito regionale, d'ufficio nel caso residuino nomine da disporre.

Per le nomine d'ufficio, in ambito provinciale, l'ordine di assegnazione è quello previsto dalla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti. In base alle preferenze a parità di precedenza, di situazioni e per ciascuna fase territoriale la preferenza nella nomina è determinata (art. 9 del predetto d.m.) dall'anzianità di servizio di ruolo. Per i docenti a tempo determinato l'anzianità di servizio considerata è quella non di ruolo. A parità di anzianità di servizio, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica. Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la disciplina di insegnamento;
2. la classe di concorso in cui è compresa la disciplina di insegnamento.

Impedimento a espletare l'incarico

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.).
In caso di impedimento a espletare l'incarico di commissario, occorre:

- inviare immediatamente una comunicazione all'USR che provvederà alla sostituzione
- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.

La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola che provvederà ad effettuare accertamenti.

Sostituzioni

I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali provvedono alla sostituzione dei commissari esterni

- impediti ad assolvere l'incarico
- in situazione di incompatibilità, con riguardo a rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado oppure di rapporto di coniugio con i candidati da esaminare

8. Commissari interni

I commissari interni sono designati dai consigli di classe tra i docenti, appartenenti al consiglio della classe medesimo, titolari dell'insegnamento individuato dal d.m. n. 13 del 2026, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Gli istituti professionali del vigente ordinamento non possono designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche e introdotti tramite la quota di autonomia o gli spazi di flessibilità.

Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un massimo di due classi/commissioni, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

Nel caso eccezionale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni i commissari sono individuati tra i docenti di classi non terminali dello stesso istituto in cui funziona la commissione o di istituti dello stesso tipo. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni.
I docenti che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione.

Impedimento a espletare l'incarico

Non è consentito, rifiutare o abbandonare l'incarico, salvo casi di legittimo impedimento (ad esempio malattia, maternità, ecc.). In caso di impedimento a espletare l'incarico di commissario interno, occorre

- inviare immediatamente una comunicazione al DS della scuola che provvederà alla sostituzione
- presentare entro tre giorni la documentazione comprovante l'impedimento.

La documentazione deve essere prodotta al DS della scuola che provvederà ad effettuare accertamenti.

Nel caso di docente titolare assente per almeno novanta giorni che rientri in servizio dopo il 30 aprile 2026, la nomina sarà affidata al supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

Sostituzioni

Il DS, al fine della sostituzione del commissario interno, può designare un docente della stessa disciplina dello stesso corso o di altra classe di diverso corso oppure qualora ciò non sia possibile, il DS designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa disciplina del commissario da sostituire.

Dirigenti scolastici del I ciclo

L'articolo 5 del Decreto Ministeriale 183 del 5 marzo 2019, consente espressamente al Dirigente scolastico del I ciclo nominato Presidente delle Commissioni d'Esame della scuola Secondaria di II grado, di essere sostituito da un docente collaboratore, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, d. lgs. 165/2001.

9. Condizioni ostative e incompatibilità

Per Presidenti, Commissari esterni e interni sono condizioni personali ostative:

- aver riportato condanne penali o avere un procedimento penale in corso
- avere in corso procedimenti disciplinari;
- aver riportato sanzioni disciplinari superiori a quella minima, negli ultimi due anni;
- essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, se il rientro previsto è in data posteriore all'inizio degli esami;
- essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- essere in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro;
- essere in aspettativa o distacco sindacale.

10. Compensi e trasferte

Riferimenti normativi:

- decreto interministeriale del 24 maggio 2007
- nota n. 7054 del 2 luglio 2007

Disciplinano e quantificano i compensi dei commissari e dei presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Compensi componenti commissione

Compenso per funzione

Funzione	Commissione con 2 classi	Commissione con 1 classe
Presidente	€ 1.249	€ 624,50
Commissario esterno	€ 911	€ 455,50
Commissario interno	€ 798	€ 399

È previsto un incremento del 10% per il vicepresidente.

Il commissario interno si valuta per le classi. Potrebbe essere in due classi in due commissioni diverse. Non possono essere pagate più di due classi. I docenti part-time vengono retribuiti per la durata degli esami di stato come servizio full-time. Nessuna retribuzione è prevista per le altre figure (segretario verbalizzante, segretario di sottocommissione, esperto liceo musicale, assistenza alle prove scritte, ecc…)

Compenso correlato alla trasferta

Tempo di percorrenza	Compenso
Fino a 30 minuti	€ 171
Da 31 a 60 minuti	€ 568
Da 61 a 100 minuti	€ 908
Oltre 100 minuti	€ 2.270

Tra la sede di servizio e di residenza dichiarata, si considera quella più vicina (sempre in termini di tempo di percorrenza) alla sede d'esame. Nei tempi di percorrenza non si considerano le attese tra le coincidenze dei mezzi pubblici e nemmeno il tempo dei trasporti urbani. I compensi relativi ai 171 € e 568 € non vengono tassati. I compensi relativi ai 908 € e 2.270 € sono tassati nella quota che eccede il seguente calcolo: n° giorni di lavoro della commissione x 46,48 €

11. Considerazioni finali

Denominazione "Esami di Maturità

Preoccupante il ritorno alla denominazione "esame di maturità", non pedagogicamente motivato. Evidenti le conseguenze: si passa da una prova statale nazionale, istituzionale e formale, basata su una certificazione oggettiva e quantitativa di conoscenze, competenze e capacità acquisite, a una valutazione orientata prevalentemente su aspetti qualitativi, inerenti il livello di maturazione e crescita personale dello studente al termine del percorso scolastico.

Il ruolo dell'INVALSI

Preoccupa l'attribuzione all'INVALSI del compito esclusivo di restituire gli esiti dei test, ora inseriti nel curriculum dello studente perché si affida all'ente un ruolo di "valorizzazione, personalizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite", che non dovrebbe competere a tale organismo, ma esclusivamente al Consiglio di classe.
L'azione combinata delle proposte indebolisce, in prospettiva, il valore legale del titolo di studio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legge 127/2025.
- Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026.
- Decreto Ministeriale 13 del 29 gennaio 2026 + Allegati.
- Decreto Ministeriale 3 del 9 gennaio 2026 + Allegato A.
- Nota ministeriale 90455 del 25 marzo 2026.
- Decreto Ministeriale 183 del 5 marzo 2019 e successive modifiche.

ISCRIVITI

ISCRIVITI.FLCGIL.IT

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL

@flccgilfanpage @flccgil @flccgilnazionale sindacatoflcgil canale whatsapp

FLC CGIL
federazione lavoratori della conoscenza